

Pubblicato il 02/05/2022

N. 00193/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00483/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano del 16 marzo 2022 prot. -OMISSIS-, di rigetto delle istanze di concessione dei permessi *ex art.* 33, comma 3, l. n. 104/92 e di assegnazione temporanea in E/D/R nelle sedi di Cesano di Roma, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, in ragione, in particolare:

- dell'introduzione (cfr. la novella normativa di cui all'art. 24 della legge n. 183/2010), *in subiecta materia*, del principio del "referente unico" per ciascun disabile in luogo del requisito della esclusività dell'assistenza, intesa come assenza di ulteriori familiari;

- della inadeguatezza, ai fini in questione, delle prospettate - genericamente - esigenze organizzative (lavoro notturno e operazioni internazionali), che, riguardando la generalità dei militari, appaiono comportare - inammissibilmente - *tout court* l'inapplicabilità dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, e considerata anche l'indimostrata attualità/concretezza dell'impiego in operazioni all'estero o in attività propedeutiche alle stesse;

- peraltro, della dichiarata indisponibilità di altri congiunti;

Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.